



PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN, RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, PER UN PERIODO DI 4 ANNI"

CODICE CIG: 9251516086

Stazione appaltante:	Provincia di Piacenza
Procedura:	Telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016

INDICE

1.	PREMESSE.....	3
2.	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER).....	4
2.1	REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	4
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI.....	5
3.1	DOCUMENTI DI GARA.....	5
3.2	CHIARIMENTI	5
3.3	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	6
3.4	COMUNICAZIONI.....	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
5.	DURATA E OPZIONI	7
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
7.	REQUISITI GENERALI	9
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	10
8.3	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
8.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
8.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
9.	AVVALIMENTO	12
10.	SOPRALLUOGO	13
11.	SUBAPPALTO.....	13
12.	GARANZIA PROVVISORIA	14
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.....	14
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	18
16.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	18
16.2.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	20
16.3.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	21
16.3.1.	Dichiarazioni integrative	21
16.3.2.	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	22
17.	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	24
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	25
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	26
20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
20.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
20.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
20.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ..	29
20.4	PUNTEGGIO FINALE.....	29
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
23.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
25.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	32
26.	CLAUSOLA SOCIALE	34
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, anche solo, “il Disciplinare”) contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento, per la Provincia di Piacenza (nel prosieguo, anche “Provincia”) del SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN, RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale (“il Capitolato”) e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con **determinazione a contrattare n. 569 del 30/05/2022**, il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali, Contratti”, Dott. Luigi Terrizzi, ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, la Provincia non procederà ad alcuna selezione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati, così che tutti gli operatori economici interessati sono automaticamente ammessi alla presentazione delle relative offerte.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”) (per come integrato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76) e - per quanto applicabile - dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento”) oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata con applicazione del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** – anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente – ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni: codice NUTS ITH51.

I **punti di contatto** della presente procedura sono:

- **PROVINCIA DI PIACENZA**, con sede legale in corso Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza – tel. 0523/7951, fax 0523/329830, pec: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it;
- **Responsabile del Procedimento** (in seguito anche RUP): Dott. Luigi Terrizzi, Dirigente dell’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali, Contratti”, della Provincia di Piacenza;
- **Responsabile della Fase di Affidamento** (di seguito, anche “RFA”): Dott. Andrea Tedaldi,

Titolare della P.O. "Provveditorato e Patrimonio" della Provincia di Piacenza.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia di Piacenza ("la Provincia") si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito, "SATER"), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (di seguito "sito").

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente

Disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, approvata con Determina a contrarre n. 569/2022, è composta dai seguenti documenti:

- ✓ Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice ("**Allegato 1**");
- ✓ Capitolato speciale d'appalto ("**Allegato 2**");
- ✓ Avviso di manifestazione di interesse ("**Allegato 3**");
- ✓ il presente Disciplinare di gara ("**Allegato 4**");
- ✓ Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("**Allegato 5**");
- ✓ Modulo dichiarazione di avalimento ("**Allegato 6**");
- ✓ Patto di Integrità ("**Allegato 7**");
- ✓ Modulo "Offerta economica" ("**Allegato 8**") e relativo file excel ("**Allegato 8A**");
- ✓ Schema di contratto ("**Allegato 9**").

La documentazione di gara è disponibile sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4., **entro le ore 12:00 del giorno 10/06/2022** (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero **entro le ore 18:00 del giorno 14/06/2022**, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né formulazioni difformi rispetto al presente paragrafo nonché al successivo paragrafo 3.4.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è stato redatto il DUVRI in quanto il servizio viene svolto in locali esterni alla Provincia, con la sola esclusione della fase, residuale, del ritiro della corrispondenza presso la sede della Provincia di Piacenza (la durata di tale attività di ritiro è comunque complessivamente stimata quale inferiore a cinque uomini-giorno all'anno).

Restano a carico dell'aggiudicatario gli eventuali costi della sicurezza propri dell'espletamento del servizio.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, il proprio indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Provincia di Piacenza e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati a questo Ente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente affidamento in specifico ha per oggetto il "Servizio di ritiro, spedizione e consegna di atti giudiziari, CAD, CAN, raccomandate estere e pieghi di libri". Per maggiori dettagli, si rinvia al progetto di cui all'**Allegato 1** e alle modalità di esecuzione stabilite nel Capitolato Speciale di cui all'**Allegato 2**.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'affidamento si configura quale appalto di servizi.

L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente, in ragione del valore contenuto del servizio oggetto dell'affidamento, per il quale i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più fornitori annullerebbero i benefici ottenibili dalla non suddivisione in lotti.

In considerazione dell'importo del presente appalto, non è comunque preclusa la partecipazione degli operatori di ridotte dimensioni, i quali – se del caso – potranno ricorrere anche agli strumenti di partecipazione offerti dal D.Lgs. 50/2016 (partecipazione in RTI orizzontale, ecc.).

Non essendo previste prestazioni secondarie, la partecipazione al presente appalto è consentita soltanto in RTI orizzontale.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è il seguente:

Descrizione appalto	CPV	P (principale)	Importo complessivo stimato dell'appalto IVA esente (4 anni)
Servizi postali	64110000-0	P	€ 160.000,00

Come sopra evidenziato, **l'importo totale stimato dell'appalto**, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, **è pari a € 160.000,00 (IVA esclusa)**, per la sua intera durata, comprensiva, corrispondente a € 40.000,00 (IVA esclusa) all'anno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nell'ipotesi in cui – alla scadenza del quadriennio – l'importo indicato non sia esaurito, la Provincia si riserva la facoltà discrezionale di richiedere all'aggiudicatario di continuare a svolgere il servizio fino al raggiungimento del medesimo importo di € 160.000,00, alle stesse condizioni contrattuali oggetto di aggiudicazione

5. DURATA E OPZIONI

L'appalto avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere indicativamente dal 01/07/2022.

La Provincia si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio dell'appalto mediante apposita richiesta (che potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione di

aggiudicazione dell'appalto), anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità di cui all'Allegato 7 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. Si precisa che tale Patto deve essere debitamente compilato e sottoscritto da parte dei concorrenti.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

- a) **iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** della Provincia in cui il concorrente ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

All'impresa di altro Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- b) **possesso della licenza individuale speciale** abilitante, in corso di validità, di tipo B1.

Per la comprova dei suddetti requisiti, la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente all'interno del DGUE (cfr. successivo paragrafo 16.2.), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono richiesti.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità economico-finanziaria** (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice):

- a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci sono stati approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un **fatturato medio annuo pari ad almeno € 80.000,00 (oltre IVA)**.

Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, tale requisito va rapportato al periodo di attività del concorrente.

Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Tenuto conto della presenza di una sola prestazione principale, non è ammessa la partecipazione in RTI verticale, ma unicamente in RTI orizzontale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel dettaglio i **requisiti generali e di idoneità professionale** di cui ai precedenti paragrafi **7 e 8.1** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Si precisa che, con riferimento ai requisiti di idoneità di cui al paragrafo 8.1., lett. a), ciascun operatore deve essere in possesso del requisito di idoneità riferito alla propria natura giuridica.

Il **requisito di capacità economico-finanziaria** di cui al paragrafo **8.3** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo (orizzontale) nel suo complesso, con la precisazione che ciascuna componente dell'RTI deve possedere almeno il 20% di tale requisito.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati

- i **requisiti generali e di idoneità professionale** di cui ai paragrafi **7 e 8.1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il **requisito di capacità economico-finanziaria** di cui al **paragrafo 8.3 lettera a)** deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, del requisito è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli consorziati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede **all'esclusione del concorrente**, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RFA richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Provincia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento occorre utilizzare gli appositi modelli di cui all'Allegato 6 al presente disciplinare.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

11. SUBAPPALTO

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del Codice solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta, presentata in sede di gara, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nel rispetto dell'art. 17 del Capitolato speciale, di seguito riportato:

“Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'impresa aggiudicataria deve inoltre eseguire direttamente il coordinamento del servizio e la prevalenza delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve aver indicato, all'atto dell'offerta presentata in sede di gara, le prestazioni del presente appalto che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 11.

La Provincia resta estranea a tutti i rapporti dell'aggiudicatario con i subappaltatori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra l'appaltatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta della Provincia. L'appaltatore manleva la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

Trova applicazione quanto ulteriormente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016., ivi compreso il comma 13 in materia di pagamento diretto del subappaltatore”.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della L. 120/2020.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo da corrispondere ai sensi di tale delibera è pari a **€ 20,00** (venti/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Provincia accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Provincia esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 08:00 del giorno 20/06/2022.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia, nonché Intercent-ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi (fra le altre) il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Come ulteriormente precisato nel presente Disciplinare, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le eventuali dichiarazioni di avalimento, il Patto d'Integrità e l'Offerta Economica devono essere redatti sui modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le attività di valutazione della documentazione amministrativa e di ammissione/esclusione dei concorrenti saranno svolte dal Responsabile del Procedimento o da suo sostituto.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 8 (otto) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Provincia assegna al concorrente un termine - pari a 7 (sette) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Provincia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all'istituzione presso l'ANAC del sistema del rating d'impresa e delle relative premialità, *“i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio...”*.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La **busta “Documentazione Amministrativa”** dovrà contenere i seguenti documenti:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (“Allegato 5”)** – cfr. paragrafo 16.1;
- **DGUE e DGUE** di eventuali **ausiliarie**, nonché i DGUE derivanti dalla **partecipazione in forme plurisoggettive**, compilato/i tramite il SATER – cfr. paragrafo 16.2;
- **(eventuale) Modulo dichiarazioni di avvalimento (“Allegato 6”)**;
- **PASSoe**. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Ricevuta di pagamento del contributo ANAC (di € 20,00)**;
- **Patto di integrità**, compilato e firmato digitalmente dal concorrente per accettazione (“Allegato 7”);
- **(eventuale) Procura**, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore;
- **(eventuale)** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 5 “Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative”** e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o le offerte siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Provincia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, [compilando il modello presente sul SATER](#), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga (verso il concorrente e la Provincia), a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A

tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare a terzi, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo 11.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui paragrafo 8.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3. del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio **e** dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicate nel modello **Allegato 5** (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

16.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali **PARTI** (non tutta l'offerta, *sic!*) dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un **"PRINCIPIO DI PROVA"** atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Provincia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di

segretezza tecnico/commerciale, secondo quanto precisato nel modulo “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” di cui all’Allegato 4.

La Provincia si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Provincia non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere, entro i termini di legge, dalla presentazione dell’istanza di accesso.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La **busta “offerta tecnica”** contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnica** del servizio offerto (di seguito “**la Relazione**”), che dovrà essere redatta dal concorrente su proprio file di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

La Relazione dovrà essere contenuta entro **5 facciate** (comprehensive di eventuali allegati predisposti dal concorrente), foglio A4 (è escluso dal computo delle facciate la pagina di copertina, l’indice riepilogativo e l’eventuale copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e ambientale), con carattere Times New Roman – corpo 12.

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- **eventuali segreti tecnici e commerciali**, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

La Relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del servizio offerto, **con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1, seguendo pedissequamente l’ordine ivi riportato.**

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, **a pena di esclusione**. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da

non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

N.B. La documentazione tecnica **DEVE** essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La **busta “offerta economica”** contiene, **a pena di esclusione**, il seguente documento da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **Offerta Economica** redatta utilizzando il modulo di cui all'**Allegato 8** e relativo file Excel ad essa allegato di cui all'**Allegato 8A**.

L'Offerta Economica deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione dei seguenti valori:

- nella **Colonna B del file Excel**, i prezzi unitari *omnicomprensivi* (Iva esclusa) offerti dal concorrente per ciascuna tipologia di prestazione elencata nella Colonna A;
- nella **Colonna D del file Excel**, i prodotti dei prezzi unitari *omnicomprensivi* offerti dal concorrente per i quantitativi stimati indicati dalla Provincia all'interno della Colonna C. **SI PRECISA CHE TALI PRODOTTI SONO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE TRAMITE UNA FORMULA PREIMPOSTATA NEL FILE EXCEL DI CUI ALL'ALLEGATO 8A;**
- nella **cella “D20” del file Excel**, la somma dei dati numerici indicati nella **Colonna D del medesimo file**. **SI PRECISA CHE TALE SOMMA È CALCOLATA AUTOMATICAMENTE TRAMITE UNA FORMULA PREIMPOSTATA NEL FILE EXCEL DI CUI ALL'ALLEGATO 8A ED È L'UNICO VALORE CHE IL CONCORRENTE DEVE RIPORTARE ALL'INTERNO DELL'APPOSITO SPAZIO DELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA PIATTAFORMA DEL SATER (!!!);**

b) l'indicazione dei *costi orari complessivi applicati* per ciascuna qualifica/livello retributivo del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto in oggetto. Tali costi orari non devono risultare inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali, **a pena di esclusione**.

c) la *stima* dei costi aziendali complessivi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la durata dell'appalto (4 anni). Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore economico offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto (es. DPI,

corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...); essi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti costi della sicurezza non possono essere pari a zero;

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei costi orari del lavoro e dei costi per la sicurezza aziendale interna, nell'ambito dell'offerta economica, comporta l'**esclusione dalla gara**.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

L'Offerta Economica deve, **a pena di esclusione**, essere **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**; nel caso di concorrenti associati, l'Offerta medesima deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, che verranno attribuiti come specificato in seguito:

- Offerta tecnica = Max punti 85;
- Offerta economica = Max punti 15.

20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella **"TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI"** **riportata alle pagine da 4 a 7 del Progetto di cui all'Allegato 1.**

In tale tabella, con la lettera *D* vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice; con la lettera *T* vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto

specificamente richiesto; con la lettera *Q* vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi attribuiti sulla base dell'applicazione delle formule matematiche indicate nella “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI”.

20.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ciascuno degli elementi riportati nella tabella di cui al precedente paragrafo verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:

- gli **elementi oggetto di valutazione discrezionale** (indicati dalla lettera “*D*”) verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:
 - ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
 - si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
 - si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
 - quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	0,96-1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,61-0,95	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50-0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,26-0,49	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00-0,25	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- per quanto riguarda gli **elementi a cui è assegnato un punteggio tabellare** (indicati dalla lettera “*T*”), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o dell'assenza dell'elemento richiesto nell'offerta del concorrente;
- per quanto riguarda gli **elementi a cui è assegnato un punteggio quantitativo** (indicati dalla lettera “*Q*”), il relativo punteggio è attribuito sulla base dell'applicazione delle formule matematiche indicate nella “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI”;

- a ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio **complessivo relativo all'offerta tecnica**, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun sub-criterio secondo quanto sopra indicato.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Alle offerte economiche sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti. Al concorrente che presenterà la minor "SOMMA" (riportata nella cella "D20" del file *Excel* di cui all'**Allegato 8A**) verrà assegnato il punteggio economico massimo previsto (15 punti).

Alle altre offerte, verranno assegnati punti decrescenti secondo la formula sottoesposta:

$$P(i) = 15 \text{ punti} * (P \text{ min} / P \text{ off})$$

dove:

P(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

P min = minor "SOMMA" offerta;

P off = "SOMMA" indicata dal concorrente i-esimo.

20.4 PUNTEGGIO FINALE

Quanto all'attribuzione del **punteggio finale**, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base alla seguente formula:

$$P_{tot} = P_t(i) + P_e(i)$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_t(i) = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_e(i) = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

RIPARAMETRAZIONE: Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 20/06/2022 alle ore 08:30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà **esclusivamente in modalità telematica** e alla quale i concorrenti interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente l'RFA procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla/alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti tramite il SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara, la Commissione Giudicatrice è nominata dalla Provincia di Piacenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Provincia di Piacenza.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Provincia di Piacenza pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della Commissione Giudicatrice pari a circa 3 giorni.

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RFA procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20.3.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Qualora individui offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano potenzialmente anomale ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, per inapplicabilità nella presente procedura del comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24. Si procederà secondo le stesse modalità nel caso in cui l'offerta appaia, sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi motivo, anomala.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (cfr. art. 97, comma 6 del Codice), il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono potenzialmente anomale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Provincia di Piacenza procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte valutate potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, l'RFA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valutata non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'RFA procederà all'espletamento delle verifiche rispetto alle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale.

All'esito di tali verifiche l'RFA trasmetterà tutti i documenti di gara al RUP per gli adempimenti di propria competenza.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. In caso di ricorso al subappalto, trova applicazione quanto precisato al paragrafo 11.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo diverso termine applicato dalla Provincia di Piacenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo dell'appalto (i.e. € 160.000,00), secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

L'esito regolare degli accertamenti d'ufficio, nonché la ricezione della documentazione richiesta dalla Provincia di Piacenza nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE

Al presente appalto non viene applicata la c.d. "clausola sociale" prevista dall'art. 50 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia-Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il responsabile del trattamento per la Provincia di Piacenza è il Dott. Luigi Terrizzi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.
